

A UTILITALIA
utilitalia@pec.it

A CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE
segreteria@confindustriacisambiente.it

A LEGACOOP Produzione e Servizi
legacoop.produzione-servizi@pec.it
segreteria@produzione-servizi.coop

A ASSOAMBIENTE
d.miccoli@fise.org

A FP CGIL
cenciotti@fpcgil.it

A FIT CISL
Angelo.curcio@cisl.it

A UILTRASPORTI UIL
paolomodi@uiltrasporti.it

A FIADEL
Verzicco.luigi@icloud.com

p.c. All'Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Oggetto: Accordo del 27 dicembre 2022 di modifica del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Previsione periodo transitorio relativamente all'applicazione dei "tetti aziendali".

A seguito della ricezione dell'accordo collettivo in oggetto stipulato tra codeste parti sociali con cui è stata manifestata la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà di settore alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7 *bis* e 30 comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dal decreto-legge n. 21/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, in tema di "staffetta generazionale", è stato avviato l'iter istruttorio volto all'emanazione del decreto interministeriale di modifica della disciplina del Fondo ora

vigente di cui al decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019.

Nell'ambito di tale procedimento amministrativo è stata richiesta all'INPS la relazione tecnica di competenza sulla sostenibilità del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo. È stato anche richiesto all'INPS di verificare la compatibilità delle previsioni in ordine ai cc.dd. "tetti aziendali" di cui all'articolo 9, comma 6, del citato decreto interministeriale n. 103594, con le nuove durate della prestazione dell'assegno di integrazione salariale come previste dall'articolo 30, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Tale verifica si rende necessaria in quanto, sebbene in astratto tale sistema dei cc.dd. tetti aziendali sia coerente con il nuovo sistema normativo, occorre verificare in concreto se tali parametri di accesso vadano ad inficiare la durata della prestazione autorizzabile.

Infatti, non è sufficiente che formalmente il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa di cui all'articolo 30, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ma occorre una verifica dell'INPS per accertare che al lavoratore sia garantita in concreto la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina dello specifico fondo.

Dalla analisi tecnica eseguita dall'Istituto previdenziale è emerso che l'applicazione del sistema dei tetti aziendali, come configurato dal decreto vigente, metta a rischio la possibilità di garantire in concreto ai lavoratori la prestazione stabilita per legge e dal decreto istitutivo sia in termini di ore che di periodi fruibili.

Al fine di garantire l'equilibrio finanziario, infatti, l'attuale disciplina del fondo prevede un limite di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo.

Nello specifico, l'articolo 9, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103594 prevede che: *"I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3"*.

L'Istituto riferisce che le stringenti modalità di calcolo del tetto aziendale risultano penalizzanti segnatamente per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con forza aziendale fino a cinque dipendenti.

Nell'ottica di un bilanciamento tra la risoluzione delle problematiche sopra esposte e la necessità che il Fondo presenti l'equilibrio finanziario sancito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sulla scorta dell'analisi tecnica dell'INPS, nei casi di datori di lavoro con forza aziendale fino a cinque dipendenti, sarà prevista nell'ambito dell'articolato dell'emanando decreto interministeriale una norma transitoria e progressiva a loro tutela, neutralizzando l'applicazione del tetto aziendale al fine dell'erogazione delle prestazioni ordinarie richieste nei primi anni di iscrizione al Fondo per questa tipologia di datori di lavoro.

In forza della norma che sarà prevista, vi sarà l'applicazione di un periodo transitorio, così articolato:

- nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023;
- dieci volte i contributi dovuti nell'anno 2024;
- otto volte i contributi dovuti nell'anno 2025;
- sette volte i contributi dovuti nell'anno 2026;
- sei volte i contributi dovuti nell'anno 2027;
- cinque volte i contributi dovuti nell'anno 2028.

Tutto quanto sopra rappresentato, si chiedono eventuali osservazioni ostative e/o riscontri recanti diverse proposte risolutive in ordine al tema innanzi indicato da parte di codeste parti sociali da presentarsi entro trenta giorni dalla ricezione della presente, in assenza delle quali si procederà nel senso come sopra indicato ai fini della prosecuzione dell'*iter* procedimentale volto all'emanazione del decreto interministeriale, ferme restando tutte le ulteriori verifiche istruttorie da parte degli Uffici coinvolti nell'iter amministrativo e istruttorio ancora in corso volto all'emanazione del decreto interministeriale di modifica.

Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

DP
VDM/RC

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio